Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 100

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 11 aprile 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato

Il Presidente della Repubblica, con decreti in data 4 aprile 1980, ha accettato le dimissioni presentate il 19 marzo 1980 dal Gabinetto presieduto dall'on. avvocato prof. Francesco Cossiga.

Considerato che l'on. avv. prof. Francesco Cossiga, deputato al Parlamento, ha accettato l'incarico di comporre il Ministero, conferitogli in data 23 marzo 1980, il Presidente della Repubblica ha nominato l'on. Cossiga Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto in data 4 aprile 1980.

Con altro decreto di pari data, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica ha nominato:

l'on. avv. Remo Gaspari, deputato al Parlamento, Ministro senza portafoglio;

l'on. dott. Vincenzo Scotti, deputato al Parlamento, Ministro senza portafoglio;

l'on. dott. prof. Beniamino Andreatta, senatore della Repubblica, Ministro senza portafoglio;

l'avv. prof. Massimo Severo Giannini, Ministro senza portafoglio;

l'on. dott. Vincenzo Russo, deputato al Parlamento, Ministro senza portafoglio;

l'on. dott. Vincenzo Balzamo, deputato al Parlamento, Ministro senza portafoglio;

l'on. avv. Nicola Capria, deputato al Parlamento, Ministro senza portafoglio, con l'incarico di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

l'on dott. Emilio Colombo, deputato al Parlamento, Ministro degli affari esteri;

l'on. dott. prof. Virginio Rognoni, deputato al Parlamento, Ministro dell'interno;

l'on. avv. prof. Tommaso Morlino, senatore della Repubblica, Ministro di grazia e giustizia;

l'on. dott. prof. Giorgio La Malfa, deputato al Parlamento, Ministro del bilancio e della programmazione economica;

il dott. prof. Francesco Reviglio, Ministro delle finanze;

l'on. dott. Filippo Maria Pandolfi, deputato al Parlamento, Ministro del tesoro;

l'on. avv. Lelio Lagorio, deputato al Parlamento, Ministro della difesa;

l'on. dott. Adolfo Sarti, senatore della Repubblica, Ministro della pubblica istruzione;

l'on. dott. prof. Francesco Compagna, deputato al Parlamento, Ministro dei lavori pubblici;

l'on. Giovanni Marcora, senatore della Repubblica, Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

l'on. dott. Salvatore Formica, senatore della Repubblica, Ministro dei trasporti;

l'on. dott. Clelio Darida, deputato al Parlamento, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

l'on. dott. Antonio Bisaglia, senatore della Repubblica, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

l'on. dott. Franco Foschi, deputato al Parlamento, Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

l'on. dott. Enrico Manca, deputato al Parlamento, Ministro del commercio con l'estero;

l'on. dott. Nicola Signorello, senatore della Repubblica, Ministro della marina mercantile;

l'on. dott. Gianni De Michelis, deputato al Parlamento, Ministro delle partecipazioni statali;

l'on. Aldo Aniasi, deputato al Parlamento, Ministro della sanità;

l'on. dott. Bernardo D'Arezzo, senatore della Repubblica, Ministro del turismo e dello spettacolo;

l'on. dott. Oddo Biasini, deputato al Parlamento, Ministro per i beni culturali e ambientali.

Inoltre, con decreto in data 5 aprile 1980, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le funzioni di segretario del Consiglio medesimo, l'onorevole avv. Piergiorgio Bressani, deputato al Parlamento.

Con altro decreto di pari data sono stati nominati Sottosegretari di Stato:

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli onorevoli avv. Carmelo Conte, deputato al Parlamento, dott. Antonino Perrone, deputato al Parlamento e avvocato Michele Tantalo, deputato al Parlamento;

agli affari esteri, gli onorevoli dott. Libero Della Briotta, senatore della Repubblica, avv. Aristide Gunnella, deputato al Parlamento e Giuseppe Zamberletti, deputato al Parlamento;

all'interno, gli onorevoli avv. Marino Corder, deputato al Parlamento, avv. Giuseppe Di Vagno, deputato al Parlamento e dott. Angelo Maria Sanza, deputato al Parlamento;

alla grazia e giustizia, gli onorevoli avv. Giuseppe Gargani, deputato al Parlamento, dott. avv. Domenico Raffaello Lombardi, senatore della Repubblica e dottor prof. Francesco Spinelli, senatore della Repubblica;

al bilancio e programmazione economica, l'on. Lucio Gustavo Abis, senatore della Repubblica;

alle finanze, gli onorevoli avv. Giuseppe Azzaro, deputato al Parlamento, Francesco Colucci, deputato al Parlamento e dott. Mauro Ianniello, deputato al Parlamento;

al tesoro, gli onorevoli avv. Carlo Fracanzani, deputato al Parlamento, dott. avv. Rodolfo Tambroni Armaroli, senatore della Repubblica, Angelo Tiraboschi, deputato al Parlamento e dott. Claudio Venanzetti, senatore della Repubblica;

alla difesa, gli onorevoli dott. Pasquale Bandiera, deputato al Parlamento, dott. Bartolomeo Ciccardini, deputato al Parlamento e dott. Amerigo Petrucci, deputato al Parlamento;

alla pubblica istruzione, gli onorevoli Baldassare Armato, deputato al Parlamento, ing. Antonino Drago, deputato al Parlamento, dott. prof. Franca Falcucci, senatore della Repubblica e dott. prof. Claudio Lenoci, deputato al Parlamento;

ai lavori pubblici, gli onorevoli dott. avv. Giovanni Angelo Fontana, deputato al Parlamento, Francesco Fossa, senatore della Repubblica e avv. Luigi Giglia, deputato al Parlamento;

all'agricoltura e foreste, gli onorevoli avv. Fabio Fabbri, senatore della Repubblica e dott. Ferruccio Pisoni, deputato al Parlamento;

ai trasporti, gli onorevoli Antonio Caldoro, deputato al Parlamento, Giuseppe Miroglio, senatore della Repubblica e avv. Vitale Robaldo, deputato al Parlamento;

alle poste e telecomunicazioni, gli onorevoli dottor Giorgio Boci, deputato al Parlamento, Pino Leccisi, deputato al Parlamento e dott. Gaspare Saladino, deputato al Parlamento;

all'industria, commercio e artigianato, gli onorevoli avv. Maria Magnani Noya, deputato al Parlamento, dottor prof. Giacomo Mazzoli, senatore della Repubblica e Vito Napoli, deputato al Parlamento;

al lavoro e previdenza sociale, gli onorevoli dottor Mario Campagnoli, deputato al Parlamento, dott. Calogero Pumilia, deputato al Parlamento, avv. Francesco Quattrone, deputato al Parlamento e dott. Sisinio Zito, senatore della Repubblica;

al commercio con l'estero, gli onorevoli dott. Delio Giacometti, senatore della Repubblica e dott. Roberto Palleschi, deputato al Parlamento;

alla marina mercantile, l'on. Giovanni Nonne, deputato al Parlamento;

alle partecipazioni statali, gli onorevoli avv. Giuseppe Antonio Dal Maso, deputato al Parlamento e dottor prof. Giuseppe Tocco, deputato al Parlamento;

alla sanità, gli onorevoli Amleto Monsellato, senatore della Repubblica e dott. prof. Bruno Orsini, deputato al Parlamento;

al turismo e spettacolo, gli onorevoli Mario Gargano, deputato al Parlamento e dott. Enrico Quaranta, senatore della Repubblica;

ai beni culturali e ambientali, l'on. dott. Rolando Picchioni, deputato al Parlamento.

(3627)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfredo Mariotti, in Riva del Garda, ora S.p.a. Atlas Holzwerke, con sede legale in Bolzano e sede amministrativa in Riva del Garda.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 30 settembre 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Alfredo Mariotti, con sede in Riva del Garda (Trento), con effetto dal 13 ottobre 1975;

Visti i decreti ministeriali 12 maggio 1977, 13 maggio 1977 e 5 dicembre 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Considerato che la S.p.a. Alfredo Mariotti di Riva del Garda si è fusa per incorporazione con la S.p.a. Atlas Holzwerke, con sede legale a Bolzano e sede amministrativa a Riva del Garda, assumendone la ragione sociale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfredo Mariotti di Riva del Garda (Trento), ora S.p.a Atlas Holzwerke, con sede legale a Bolzano e sede amministrativa a Riva del Garda, è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ANDREATTA

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
RUSSO

(3379)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1979.

Sostituzione di un componente del comitato di gestione di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio;

Visto il proprio decreto 13 aprile 1976, con il quale il dott. Antonio De Vito veniva chiamato a far parte del comitato di gestione del fondo previsto dall'art. 6 della legge predetta, quale delegato del Ministro del tesoro;

Vista la comunicazione in data 14 novembre 1979, con la quale il Ministro del tesoro ha designato il dottor Ernesto De Medio quale proprio delegato, in sostituzione del dott. Antonio De Vito;

Decreta:

Il dott. Ernesto De Medio è nominato componente del comitato per la gestione del fondo previsto dall'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, in sostituzione del dott. Antonio De Vito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1979

Il Ministro: BISAGLIA

(3249)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1979.

Proroga a cinquantaquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Montecatini Edison, stabilimento Azoto Dipa di Massa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 28 ottobre 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Montecatini Edison, stabilimento Azoto Dipa di Massa, con effetto dal 7 luglio 1972;

Visti i decreti ministeriali 17 marzo 1973, 7 agosto 1973, 5 novembre 1973, 2 aprile 1974, 3 aprile 1974, 27 maggio 1974, 8 ottobre 1974, 4 giugno 1975, 5 giugno 1975, 6 giugno 1975, 15 settembre 1977 e 15 giugno 1979 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Montecatini Edison, stabilimento Azoto Dipa di Massa, è prolungata a cinquantaquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ANDREATTA

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
RUSSO

(3387)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1979.
Determinazione del fabbisogno finanziario del Fondo per la mobilità della manodopera per l'anno 1979 e autorizzazione al prelievo della quota a carico del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che ha costituito il Fondo per la mobilità della manodopera, alimentato per il 50% da versamenti a carico del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale e per il restante 50% da versamenti a carico della Cassa integrazione guadagni operai dell'industria;

Visto l'art. 21 della stessa legge che pone a carico del citato Fondo per la mobilità della manodopera le quote di indennità di anzianità maturate durante il periodo di integrazione salariale per la ristrutturazione o riconversione aziendale dei lavoratori che non vengono rioccupati nella stessa azienda al termine di detto periodo, nonché il contributo addizionale previsto dall'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 27 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede la concessione, ai sensi del successivo art. 28, di provvidenze da parte del Fondo per la mobilità a favore dei lavoratori che lasciano il loro luogo di residenza per aderire ad un'offerta di lavoro;

Considerato che il sesto comma del precisato art. 28 rinvia ad un decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la determinazione del fabbisogno annuo del Fondo per la mobilità della manodopera, nonché l'autorizzazione al prelievo della somma a carico del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale da versare al già citato Fondo per la mobilità;

Viste le valutazioni effettuate in proposito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

Per provvedere alle spese derivanti dalle provvidenze citate nelle premesse, il fabbisogno del Fondo per la mobilità della manodopera viene determinato per l'anno 1979 in lire 9.500 milioni.

Art. 2.

E' autorizzato il prelevamento della somma di lire 4.750 milioni dalla contabilità speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma e intestata al Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale per la successiva assegnazione alla contabilità speciale istituita presso la stessa tesoreria e intestata al Fondo per la mobilità della manodopera.

Art. 3.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a provvedere al versamento alla contabilità speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma e intestata al Fondo per la mobilità della manodopera della restante quota di lire 4.750 milioni posta a carico della Cassa integrazione guadagni operai dell'industria.

Roma, addì 20 dicembre 1979

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

(3584)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1979.
Determinazione del fabbisogno finanziario del Fondo per la mobilità della manodopera per l'anno 1977 e autorizzazione al prelievo della quota a carico del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che ha costituito il Fondo per la mobilità della manodopera, alimentato per il 50 % da versamenti a carico

del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale e per il restante 50 % da versamenti a carico della Cassa integrazione guadagni operai dell'industria;

Visto l'art. 21 della stessa legge che pone a carico del citato Fondo per la mobilità della manodopera le quote di indennità di anzianità maturate durante il periodo di integrazione salariale per la ristrutturazione o riconversione aziendale dei lavoratori che non vengono rioccupati nella stessa azienda al termine di detto periodo, nonché il contributo addizionale previsto dall'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 27 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede la concessione, ai sensi del successivo art. 28, di provvidenze da parte del Fondo per la mobilità a favore dei lavoratori che lasciano il loro luogo di residenza per aderire ad un'offerta di lavoro;

Visto l'ultimo comma del citato art. 28 che determina il fabbisogno del Fondo, per l'anno 1977, in lire 250 milioni;

Considerato che il sesto comma del precitato art. 28 rinvia ad un decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'autorizzazione al prelievo della somma a carico del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale da versare al già citato Fondo per la mobilità;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzato il prelevamento della somma di lire 125 milioni dalla contabilità speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma e intestata al Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale per la successiva assegnazione alla contabilità speciale istituita presso la stessa tesoreria e intestata al Fondo per la mobilità della manodopera.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a provvedere al versamento alla contabilità speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma e intestata al Fondo per la mobilità della manodopera della restante quota di lire 125 milioni posta a carico della Cassa integrazione guadagni operai dell'industria.

Roma, addì 20 dicembre 1979

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

(3582)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1979.

Determinazione del fabbisogno finanziario del Fondo per la mobilità della manodopera per l'anno 1978 e autorizzazione al prelievo della quota a carico del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che ha costituito il Fondo per la mobilità della manodopera, alimentato per il 50 % da versamenti a carico del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale e per il restante 50 % da versamenti a carico della Cassa integrazione guadagni operai dell'industria;

Visto l'art. 21 della stessa legge che pone a carico del citato Fondo per la mobilità della manodopera le quote di indennità di anzianità maturate durante il periodo di integrazione salariale per la ristrutturazione o riconversione aziendale dei lavoratori che non vengono rioccupati nella stessa azienda al termine di detto periodo, nonché il contributo addizionale previsto dall'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 27 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede la concessione, ai sensi del successivo art. 28, di provvidenze da parte del Fondo per la mobilità a favore dei lavoratori che lasciano il loro luogo di residenza per aderire ad un'offerta di lavoro;

Considerato che il sesto comma del precitato art. 28 rinvia ad un decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la determinazione del fabbisogno annuo del Fondo per la mobilità della manodopera, nonché l'autorizzazione al prelievo della somma a carico del Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale da versare al già citato Fondo per la mobilità;

Viste le valutazioni effettuate in proposito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

Per provvedere alle spese derivanti dalle provvidenze citate nelle premesse, il fabbisogno del Fondo per la mobilità della manodopera viene determinato per l'anno 1978 in lire 4.500 milioni.

Art. 2.

E' autorizzato il prelevamento della somma di lire 2.250 milioni dalla contabilità speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma e intestata al Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale per la successiva assegnazione alla contabilità speciale istituita presso la stessa tesoreria e intestata al Fondo per la mobilità della manodopera.

Art. 3.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a provvedere al versamento alla contabilità speciale istituita presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma e intestata al Fondo per la mobilità della manodopera della restante quota di lire 2.250 milioni posta a carico della Cassa integrazione guadagni operai dell'industria.

Roma, addì 20 dicembre 1979

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

(3583)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1979.

Ripartizione tra le regioni e le province autonome, per l'anno finanziario 1979, delle disponibilità di cui all'art. 6, lettere a) e c), della legge n. 153/75.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge n. 356/76, recante nuove disposizioni in materia di finanza regionale;

Vista la legge n. 153/75, contenente disposizioni per l'attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visti in particolare gli articoli 4 e 6, lettere *a*) e *c*), della legge n. 153/75;

Visti gli articoli 126 e 129 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanati in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge n. 382/75, i quali dispongono che i capitoli del bilancio dello Stato relativi a spese di investimento, soppressi o ridotti, vanno ad incrementare l'ammontare del fondo istituito dal predetto art. 9 della legge n. 281/70, ad integrazione della quota prevista dalla lettera *c*) dell'art. 2 della legge n. 356/76, e che le relative disponibilità verranno assegnate alle regioni con i criteri e per la durata previsti dalle leggi che le hanno autorizzate;

Vista la legge n. 88/79, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 e il bilancio pluriennale per il triennio 1979-81;

Visto il parere espresso dalla commissione interregionale nella seduta del 12 dicembre 1979;

Vista la delibera CIPE 28 dicembre 1979;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La disponibilità di lire 25 miliardi recata dall'art. 6, lettera *a*), della legge n. 153/75, esercizio 1979, quale seconda annualità del limite d'impegno del 1978, ex cap. 7511 MAF, è assegnata alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano come segue:

Regioni e province autonome	(Migliaia di lire)
Bolzano	403.000
Trento	356.000
Piemonte	1.544.000
Valle d'Aosta	114.000
Lombardia	1.431.000
Veneto	1.121.000
Friuli-Venezia Giulia	349.000
Liguria	160.000
Emilia-Romagna	1.523.000
Umbria	476.000
Marche	721.000
Toscana	1.197.000
Lazio	1.324.000
Abruzzo	1.018.000
Molise	461.000
Campania	1.345.000
Puglia	2.670.000
Basilicata	1.137.000
Calabria	1.419.000
Sicilia	3.249.000
Sardegna	2.982.000
Totale	25.000.000

Art. 2.

La disponibilità di lire 2,5 miliardi, ex cap. 7513 MAF, recata dall'art. 6, lettera *c*), della legge n. 153/75, per il 1979, è assegnata alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano come segue:

Regioni e province autonome	(Migliaia di lire)
Bolzano	40.500
Trento	35.500
Piemonte	148.500
Valle d'Aosta	5.000
Lombardia	204.000
Veneto	138.000
Friuli-Venezia Giulia	38.500
Liguria	10.500
Emilia-Romagna	161.500
Toscana	73.000
Umbria	36.500
Marche	91.000
Lazio	123.000
Abruzzo	149.000
Molise	55.500
Campania	290.500
Puglia	151.500
Basilicata	96.500
Calabria	133.500
Sicilia	275.500
Sardegna	242.500
Totale	2.500.000

Art. 3.

La spesa complessiva di lire 27,5 miliardi di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1979

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1980
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 95

(2773)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1980.

Sostituzione di un componente del comitato di gestione di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio;

Visto il proprio decreto del 13 aprile 1976, con il quale è stato costituito il comitato di gestione del fondo previsto dall'art. 6 della legge predetta;

Visto il proprio decreto del 25 maggio 1978, con il quale il Sottosegretario di Stato on. Calogero Pumilia veniva chiamato a far parte del citato comitato, quale delegato del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto dell'11 luglio 1978, con il quale veniva stabilita la partecipazione del dott. Ugo Tavernini alle sedute del comitato in caso di assenza o impedimento dell'on. Calogero Pumilia;

Vista la comunicazione n. 14841, con la quale il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha designato il dott. Ugo Tavernini quale proprio delegato in sostituzione dell'on. Calogero Pumilia;

Decreta:

Il dott. Ugo Tavernini è nominato componente del comitato per la gestione del fondo previsto dall'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, in sostituzione dell'onorevole Calogero Pumilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(3250)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1980.

Sostituzione di un componente del comitato di gestione di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio;

Visto il proprio decreto del 13 aprile 1976, con il quale è stato costituito il comitato per la gestione del fondo previsto dall'art. 6 della legge predetta;

Visto il proprio decreto del 3 febbraio 1977, con il quale il comm. Giuseppe Avancini è stato sostituito dal comm. Enrico Pancheri;

Vista la comunicazione del 23 marzo 1979, con la quale il dott. Renato Vinante è stato designato rappresentante della provincia autonoma di Trento;

Decreta:

Il dott. Renato Vinante, assessore al commercio della provincia autonoma di Trento, parteciperà, in qualità di rappresentante della provincia stessa, alle sedute del comitato previsto dall'art. 6 della legge n. 517/75, per l'esame delle domande di contributo in conto interessi della provincia predetta ed in sostituzione del comm. Enrico Pancheri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(3251)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1980.

Istituzione della commissione scientifica per l'esecuzione della convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e di flora minacciate di estinzione firmata a Washington il 3 marzo 1973.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 19 dicembre 1975, n. 874: ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973;

Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri in cui si dichiara l'avvenuto deposito dello strumento di ratifica dello Stato italiano presso il governo della Confederazione elvetica, alla data del 2 ottobre 1979;

Viste le disposizioni dell'art. XXII della convenzione suddetta, in base alle quali la stessa entrerà in vigore per ogni Stato ratificante novanta giorni dopo il deposito dello strumento di ratifica e quindi, per l'Italia, il 31 dicembre 1979;

Viste le disposizioni dell'art. IX, punto 1, lettera *b*), della convenzione suddetta;

Ravvisata la necessità di procedere alla istituzione di una commissione scientifica ai sensi delle disposizioni di cui al precedente capoverso;

Visto l'art. 2 del decreto del presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, il quale prevede che l'istituzione di commissioni, consigli, comitati e collegi non previsti da disposizioni legislative e regolamenti deve aver luogo agli effetti dell'attribuzione del gettone di presenza con decreto interministeriale da emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, che disciplina le funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417, che eleva l'importo del gettone di presenza a L. 3.000;

Vista la legge 26 luglio 1978, n. 417, concernente il trattamento economico di missione;

Ritenuta l'opportunità di avvalersi di funzionari di questo Ministero nonché di qualificati esperti;

Vista la legge ed il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituita la commissione scientifica per l'esecuzione della convenzione di Washington per un triennio a decorrere dal 1° gennaio 1980.

La commissione provvede a:

a) esprimere i pareri relativamente al commercio di specie iscritte nelle appendici I, II e III della convenzione e svolgere i controlli e gli accertamenti previsti dagli articoli III, IV e V della convenzione;

b) assicurare la consulenza scientifica in materia di protezione delle specie animali e vegetali in via di estinzione.

Art. 2.

La commissione scientifica di cui al precedente articolo 1 è composta da:

1) un funzionario della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di qualifica non inferiore a dirigente superiore, che ne è presidente;

2) un professore universitario di zoologia, un professore universitario di botanica, un professore universitario di merceologia ed un professore universitario di scienze veterinarie designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

3) un membro designato dall'Unione zoologica italiana;

4) un membro designato dal Ministero della sanità tra i funzionari in servizio presso la Direzione generale dei servizi veterinari;

5) un membro designato dalla società botanica italiana;

6) un membro designato dall'Associazione italiana per il WWF;

7) un membro designato dall'Istituto nazionale di biologia della selvaggina;

8) il direttore di un giardino zoologico comunale.

Per ciascuno dei membri effettivi, è nominato un supplente con le stesse modalità stabilite per i membri effettivi.

Art. 3.

Il presidente e i membri della commissione sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Le adunanze della commissione sono valide con la presenza di almeno sei membri compreso il presidente effettivo o supplente. La commissione delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste.

Art. 4.

La corresponsione dei compensi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, sarà effettuata tenendo conto di quanto previsto dalle disposizioni contenute nelle leggi numeri 748 e 734 menzionate nelle premesse. Ai componenti estranei all'amministrazione dello Stato residenti fuori Roma, sarà corrisposto, in aggiunta al gettone di presenza, il trattamento economico di missione spettante al personale statale con qualifica di dirigente generale.

Art. 5.

L'onere relativo al funzionamento di detta commissione graverà sul cap. 4041 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno 1980 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 10 gennaio 1980

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1980
Registro n. 3 *Agricoltura, foglio n.* 236

(2878)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta De Concilio - Industria meridionale aste dorate e tappezzeria, in Casalnuovo di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto il decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta De Concilio - Industria meridionale aste dorate e tappezzeria di Casalnuovo di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 18 luglio 1978, 20 ottobre 1978, 15 gennaio 1979 e 16 gennaio 1979 di conces-

sione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 7 gennaio 1978 al 1° aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta De Concilio - Industria meridionale aste dorate e tappezzeria di Casalnuovo di Napoli, è prolungata al 1° luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3375)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta De Concilio - Industria meridionale aste dorate e tappezzeria, in Casalnuovo di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto il decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta De Concilio - Industria meridionale aste dorate e tappezzeria di Casalnuovo di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 18 luglio 1978, 20 ottobre 1978, 15 gennaio 1979, 16 gennaio 1979 e 5 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 7 gennaio 1978 al 1° luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta De Concilio - Industria meridionale aste dorate e tappezzeria di Casalnuovo di Napoli, è prolungata al 1° ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3376)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta De Concilio - Industria meridionale aste dorate e tappezzeria, in Casalnuovo di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto il decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta De Concilio - Industria meridionale aste dorate e tappezzeria di Casalnuovo di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 18 luglio 1978, 20 ottobre 1978, 15 gennaio 1979, 16 gennaio 1979, 5 febbraio 1980 e 6 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 7 gennaio 1978 al 1° ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta De Concilio - Industria meridionale aste dorate e tappezzeria di Casalnuovo di Napoli, è prolungata al 30 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3377)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta De Concilio - Industria meridionale aste dorate e tappezzeria, in Casalnuovo di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto il decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta De Concilio - Industria meridionale aste dorate e tappezzeria di Casalnuovo di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 18 luglio 1978, 20 ottobre 1978, 15 gennaio 1979, 16 gennaio 1979, 5 febbraio 1980, 6 febbraio 1980 e 7 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 7 gennaio 1978 al 30 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta De Concilio - Industria meridionale aste dorate e tappezzeria di Casalnuovo di Napoli, è prolungata al 30 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3378)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industria chimica Fiore, in Napoli, stabilimento di Pignataro Maggiore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto il decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624;

Vista la delibera del CIPI del 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Industria chimica Fiore, con sede in Napoli, stabilimento di Pignataro Maggiore (Caserta);

Visti i decreti ministeriali 27 luglio 1978, 2 gennaio 1979 e 14 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 maggio 1978 al 6 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industria chimica Fiore, con sede in Napoli, stabilimento di Pignataro Maggiore (Caserta), è prolungata al 6 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3367)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industria chimica Fiore, in Napoli, stabilimento di Pignataro Maggiore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto il decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624;

Vista la delibera del CIPI del 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Industria chimica Fiore, con sede in Napoli, stabilimento di Pignataro Maggiore (Caserta);

Visti i decreti ministeriali 27 luglio 1978, 2 gennaio 1979, 14 marzo 1979 e 11 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 maggio 1978 al 6 febbraio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industria chimica Fiore, con sede in Napoli, stabilimento di Pignataro Maggiore (Caserta), è prolungata al 4 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3368)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della serie 10 fiale da 2 cc di secondo grado della specialità medicinale denominata « Stricnocanfol », della ditta Ecobi S.p.a., in Genova, poi ceduta alla ditta Isola - Istituto bioterapico internazionale, in Genova-Quarto. (Decreto di revoca n. 5962/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 23 agosto 1957 e 5 novembre 1963, con i quali venne registrata al n. 12755/1 la serie 10 fiale da cc 2 di secondo grado della specialità medicinale denominata « Stricnocanfol », a nome della ditta Ecobi S.p.a., con sede in Genova, via Caffa, 11/7;

Vista la scrittura privata in data 10 aprile 1964, registrata a Genova il 13 aprile 1964 al n. 30574, con la quale la suddetta specialità medicinale è stata ceduta alla ditta Isola - Istituto bioterapico internazionale, con sede in Genova-Quarto, viale Pio VII, 50, codice fiscale SLISFN08C12G195E;

Considerato che la specialità medicinale, di cui trattasi, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche, come contestato alla ditta in data 23 giugno 1976;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta non ha inviato le controdeduzioni richieste;

Sentito il Consiglio superiore di sanità in data 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della serie 10 fiale da 2 cc di secondo grado della specialità medicinale denominata « Stricnocanfol », registrata al n. 12755/1 in data 28 agosto 1957 e 5 novembre 1963, a nome della ditta Ecobi S.p.a., con sede in Genova, via Caffa, 11/7 e poi ceduta alla ditta Isola - Istituto bioterapico internazionale, con sede in Genova-Quarto, viale Pio VII, 50, codice fiscale SLISFN08C12G195E.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2875)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Liquore antibronchiale », nella confezione flacone × g 150, della ditta Neoterapici Benvegna S.r.l. - Laboratori chimico biologici, in Palermo. (Decreto di revoca n. 5952/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 20 novembre 1971, con il quale venne registrata al n. 15721 la specialità medicinale denominata « Liquore antibronchiale », nella confezione flacone × g 150, a nome della ditta Neoterapici Benvegna S.r.l. - Laboratori chimico biologici, con sede e domicilio fiscale in Palermo, via P.E. Giudici, 163, codice fiscale n. 00123700825, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità di essa in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione, in particolare per la presenza del derivato arsenicale usato come tonico e ricostituente, così come contestato alla ditta interessata con ministeriale in data 12 giugno 1979;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata non ha inviato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità in data 23 maggio 1973;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Liquore antibronchiale », nella confezione flacone × g 150, registrata al n. 15721, in data 20 novembre 1971, a nome della ditta Neoterapici Benvegna S.r.l. - Laboratori chimico biologici, con sede e domicilio fiscale in Palermo, via P.E. Giudici n. 163, codice fiscale n. 00123700825.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2865)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Biolip », nelle categorie flacone da g 100 di sciroppo con colina e inositolo e 30 compresse con colina e inositolo, della ditta Bioindustria S.p.a., in Novi Ligure. (Decreto di revoca n. 5954/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 7 aprile 1950 e 2 marzo 1960, con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 3192/A e 3192/B, la specialità medicinale denominata « Biolip », nelle categorie flacone da g 100 di sciroppo con colina e inositolo e 30 compresse con colina ed inositolo, a nome della ditta Bioindustria S.p.a., con sede e domicilio legale in Novi Ligure (Alessandria), via De Ambrosiis, numeri 2, 4, 6, prodotta presso l'officina della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche come contestato alla ditta medesima in data 27 gennaio 1977;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni inviate dalla ditta medesima;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 23 gennaio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Biolip », nelle categorie flacone da g 100 di sciroppo con colina e inositolo e 30 compresse con colina e inositolo, registrate rispettivamente ai numeri 3192/A e 3192/B in data 7 aprile 1950 e 2 marzo 1960, a nome della ditta Bioindustria S.p.a., con sede e domicilio legale in Novi Ligure (Alessandria), via De Ambrosiis, numeri 2, 4, 6.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2868)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Dinitro B Complexo », serie 10 fiale × 3 cc e della categoria sciroppo flacone da 100 cc e 20 confetti, della ditta Prodotti medicinali C.I.F. S.r.l., in Roma. (Decreto di revoca n. 5979/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 5 dicembre 1958, con i quali vennero tra l'altro registrate ai numeri 7454/1, 7454/A e 7454/B rispettivamente la serie 10 fiale da 3 cc e le categorie sciroppo flacone da 100 cc e 20 confetti della specialità medicinale denominata « Dinitro B Complexo », a nome della ditta Prodotti medicinali C.I.F. S.r.l., con sede in Roma, via Roccagiovine n. 253, codice fiscale n. 00422110585, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la specialità medicinale di cui trattasi contiene dinitrile succinico, sostanza nata non come prodotto naturale, ma come farmaco dotato di specifica attività e che detta attività terapeutica non è stata confermata nella successiva utilizzazione e sperimentazione, così come contestato alla ditta succitata il 21 luglio 1978;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità ha espresso parere favorevole alla revoca della registrazione di tutte le specialità medicinali a base di dinitrile succinico;

Constatato che la ditta succitata non ha presentato controdeduzioni;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della serie 10 fiale da 3 cc e delle categorie sciroppo flacone da 100 cc e 20 confetti della specialità medicinale denominata « Dinitro B Complexo », registrate rispettivamente ai numeri 7454/1, 7454/A e 7454/B in data 5 dicembre 1958, a nome della ditta Prodotti medicinali C.I.F. S.r.l., con sede in Roma, via Roccagiovine n. 253, codice fiscale n. 00422110585.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(2950)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1980.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Piemonte.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo alla istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 8 giugno 1977 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Piemonte;

Vista la nota n. 2311310 del 30 novembre 1979, con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha comunicato che, in sostituzione del dott. Giuseppe Messina, proprio rappresentante con voto consultivo nel comitato predetto, ha designato il dott. Guido Orsi, dirigente superiore;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Guido Orsi, dirigente superiore, è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Piemonte in qualità di rappresentante, con voto consultivo, dell'Istituto medesimo ed in sostituzione del dott. Giuseppe Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1980

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

(2702)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1980.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lombardia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo alla istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 7 luglio 1976 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lombardia;

Vista la nota n. 2311310 del 30 novembre 1979, con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha comunicato che, in sostituzione del dott. Raoul Rottoli, proprio rappresentante con voto consultivo nel comitato predetto, ha designato il dott. Marino Visintin, dirigente generale;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Marino Visintin, dirigente generale, è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lombardia in qualità di rappresentante, con voto consultivo, dell'Istituto medesimo ed in sostituzione del dott. Raoul Rottoli, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1980

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

(2701)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1980.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Marche.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo alla istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 19 novembre 1976 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Marche;

Vista la nota n. 2311310 del 30 novembre 1979, con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha comunicato che, in sostituzione del dott. Ugo Cessi, proprio rappresentante con voto consultivo nel comitato predetto, ha designato il dott. Rinaldo Pierpaoli, dirigente generale;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Rinaldo Pierpaoli, dirigente generale, è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Marche in qualità di rappresentante, con voto consultivo, dell'Istituto medesimo ed in sostituzione del dott. Ugo Cessi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

(2703)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1980.

Nomina del presidente della commissione interministeriale incaricata di esaminare le domande di autorizzazione a svolgere manifestazioni a premio.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL GOMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dalla legge 15 luglio 1950, n. 585;

Visto il decreto ministeriale n. 11954 del 12 marzo 1946, registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1946, registro n. 4 Finanze, foglio n. 266, col quale fu provveduto alla ricostituzione della commissione incaricata di esaminare le domande di autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premio;

Visto il decreto ministeriale 4/181684 del 5 luglio 1977, col quale il dott. Valentino Verga, nella sua qualità di direttore generale della Direzione generale per le entrate speciali venne nominato presidente della commissione di cui sopra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1979, col quale il dott. G. Battista Cantiello è stato nominato direttore generale nel Ministero delle finanze;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1980, col quale il dott. G. Battista Cantiello è stato nominato reggente della Direzione generale per le entrate speciali;

Ritenuto doversi provvedere alla sostituzione del dott. Valentino Verga con il dott. G. Battista Cantiello a presidente della commissione suddetta;

Decreta:

Il dott. G. Battista Cantiello, direttore generale reggente della Direzione generale per le entrate speciali, è nominato, a decorrere dal 18 gennaio 1980, presidente della commissione interministeriale incaricata di esaminare le domande di autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1980

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
RUSSO

(2709)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1980.

Variazione nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli della denominazione « Associazione coltivatori ortofrutticoli - A.C.O. », in Fano, in « Associazione coltivatori ortofrutticoli marchigiani - A.C.O.M. ».

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto in data 18 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 12 aprile 1972, con il quale, accertata la sussistenza nella « Associazione coltivatori ortofrutticoli delle provincie di Pesaro ed Urbino - A.C.O. », con sede in Fano (Pesaro), dei prescritti requisiti, la stessa è stata iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622;

Visto il proprio decreto in data 15 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 5 gennaio 1980, con il quale alla predetta associazione veniva riconosciuta, a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la personalità giuridica di diritto privato;

Visto il verbale di assemblea straordinaria della « Associazione coltivatori ortofrutticoli delle provincie di Pesaro ed Urbino - A.C.O. » in data 10 giugno 1976, per notaio Pasqualucci Forestieri Rinalducci, repertorio n. 24527, del quale si desume tra l'altro che l'associazione in questione allarga la propria zona di competenze al territorio delle restanti provincie della regione Marche, assumendo la denominazione di « Associazione coltivatori ortofrutticoli marchigiani - A.C.O.M. »;

Accertato che con le modifiche medesime, l'associazione mantiene tutti i requisiti che ne avevano legittimato l'iscrizione nell'elenco nazionale;

Attesa la necessità di apportare nel suddetto elenco nazionale la variazione della denominazione della predetta associazione;

Preso atto della nuova delimitazione della zona operativa di competenza;

Decreta:

E' disposta, con effetto dal 10 giugno 1976, la variazione nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622, della denominazione « Associazione coltivatori ortofrutticoli delle provincie di Pesaro ed Urbino - A.C.O. », con sede in Fano (Pesaro), in quella di « Associazione coltivatori ortofrutticoli marchigiani - A.C.O.M. », cui resta attribuita la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1980

Il Ministro: MARCORA

(2710)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Marcellino dei F.lli Pisano, in Orta di Atella.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Calzaturificio Marcellino dei F.lli Pisano di Orta di Atella (Caserta);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Marcellino dei F.lli Pisano di Orta di Atella (Caserta) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 giugno 1979 al 4 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3369)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Marcellino dei F.lli Pisano, in Orta di Atella.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Calzaturificio Marcellino dei F.lli Pisano di Orta di Atella (Caserta);

Visto il decreto ministeriale 14 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 giugno 1979 al 4 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Marcellino dei F.lli Pisano di Orta di Atella (Caserta), **è prolungata al** 2 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3370)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Bausano S.p.a., stabilimento di Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 19 settembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Bausano S.p.a., stabilimento di Torino, con effetto dal 22 novembre 1976;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Bausano S.p.a., stabilimento di Torino, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3371)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1980.

Approvazione di condizioni di polizza presentate dalla società per azioni Alleanza assicurazioni, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Alleanza assicurazioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni particolari di polizza, denominate « Amici dell'Alleanza »;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le condizioni particolari di polizza denominate « Amici dell'Alleanza », presentate dalla società per azioni Alleanza assicurazioni, con sede in Milano.

Roma, addì 19 marzo 1980

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(3254)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Bausano S.p.a., stabilimento di Torino.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 19 settembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Bausano S.p.a., stabilimento di Torino, con effetto dal 22 novembre 1976;

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1980 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Bausano S.p.a., stabilimento di Torino, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3372)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Berrettificio Eurocap, in Ponte a Moriano, stabilimento in Saltocchio.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Berrettificio Eurocap, con sede in Ponte a Moriano (Lucca) e stabilimento a Saltocchio (Lucca);

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° novembre 1978 al 29 aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Berrettificio Eurocap, con sede in Ponte a Moriano (Lucca) e stabilimento a Saltocchio (Lucca), è prolungata al 29 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3373)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Berrettificio Eurocap, in Ponte a Moriano, stabilimento in Saltocchio.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Berrettificio Eurocap, con sede in Ponte a Moriano (Lucca) e stabilimento a Saltocchio (Lucca);

Visti i decreti ministeriali 29 settembre 1979 e 21 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° novembre 1978 al 29 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Berrettificio Eurocap, con sede in Ponte a Moriano (Lucca), stabilimento a Saltocchio (Lucca), è prolungata al 28 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3374)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1980.

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Cinecittà - Italiana stabilimenti cinematografici.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Vista l'istanza prodotta in data 12 marzo 1980, con la quale la S.p.a. Cinecittà - Italiana stabilimenti cinematografici chiede la sospensione della riscossione dei carichi di imposte di R.M., cat. B, C1, C2, complementare di rivalsa, imposta sulle società e relativi accessori di complessive L. 1.098.061.192, afferenti agli anni dal 1961 al 1973 ed iscritti nei ruoli di settembre 1979, adducendo che, a causa della mancata approvazione di norme legislative che prevedono il suo rifinanziamento, si trova in un grave stato di illiquidità, per cui non è in grado di assolvere al pagamento del predetto debito d'imposta;

Vista la documentazione allegata all'istanza;

Ritenuto che l'intendenza di finanza di Roma, appurata l'effettiva sussistenza delle circostanze addotte dalla parte, ha espresso, con nota n. 131704, del 14 marzo 1980, parere favorevole alla concessione della richiesta sospensione, in quanto risulta comprovata la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attività produttive della società Cinecittà - Italiana stabilimenti cinematografici;

Considerato che la richiesta rientra nelle previsioni del quinto comma introdotto nell'art. 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, dall'art. 4 della legge n. 46, concernente la sospensione della riscossione o degli atti esecutivi in presenza delle particolari condizioni previste nell'ultimo comma introdotto nell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, dall'art. 3 della stessa legge n. 46;

Decreta:

La riscossione dei carichi di imposta, di complessive L. 1.098.061.192, dovuti dalla S.p.a. Cinecittà - Italiana stabilimenti cinematografici, è sospesa per un periodo di dodici mesi.

L'intendente di finanza di Roma, nel dare esecuzione al presente decreto, determinerà l'ammontare dell'interesse dovuto dalla predetta società ai sensi dell'ultimo comma introdotto nell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(3381)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1980.

Proroga fino al 30 marzo 1980 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zanussi elettronica, in Pordenone.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Zanussi elettronica di Pordenone;

Visti i decreti ministeriali 6 luglio 1979 e 5 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 aprile 1979 al 30 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zanussi elettronica di Pordenone, è prolungata al 30 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1980

Il Ministro: SCOTTI

(3629)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1980.

Adozione del nuovo tipo di assegno di conto corrente postale di serie speciale per il pagamento del debito vitalizio dello Stato e determinazione del nuovo calendario per il pagamento delle pensioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 3 febbraio 1951, n. 38, concernente l'emissione meccanografica dei titoli di spesa per il pagamento del debito vitalizio dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1951, n. 362, che approva il regolamento per il funzionamento dei centri meccanografici istituiti con legge 3 febbraio 1951, n. 38;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423, con il quale vengono, tra l'altro, dettate nuove norme circa le modalità per il pagamento delle pensioni a carico del bilancio dello Stato e delle amministrazioni autonome e viene, altresì, autorizzato il Ministro del tesoro a disporre che il pagamento delle pensioni e assegni congeneri venga effettuato nel corso del mese di scadenza nonché a fissare le relative modalità;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 7 ottobre 1978, n. 411978 con il quale viene tra l'altro fissato il calendario dei pagamenti delle pensioni e assegni diretti e di riversibilità, in relazione alla specie e all'ammontare mensile netto delle pensioni stesse;

Visti i decreti interministeriali 13 giugno 1951, numero 449932, 10 dicembre 1953, n. 485532, 14 dicembre 1959, n. 189120 e 3 giugno 1970, n. 376683, con i quali sono state fissate le caratteristiche degli assegni di conto corrente postale di serie speciale per il pagamento del debito vitalizio dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 1980, n. 705308, con il quale viene approvato un nuovo tipo di assegno di conto corrente postale di serie speciale per il pagamento del debito vitalizio dello Stato, e stabilito che il Ministro del tesoro fissa, con proprio decreto, la data di adozione dell'assegno stesso;

Considerata la necessità di modificare il calendario dei pagamenti delle pensioni e assegni diretti e di riversibilità già fissato con il precitato decreto ministeriale 7 ottobre 1978, n. 411978;

Decreta:

Art. 1.

Il nuovo tipo di assegno di conto corrente postale di serie speciale per il pagamento del debito vitalizio dello Stato, approvato con decreto interministeriale 22 gennaio 1980, n. 705308, viene adottato gradualmente dai centri meccanografici del tesoro di Roma e Bologna nel modo sottoindicato:

a) a decorrere dalla rata scadente nel mese di aprile 1980, il nuovo assegno viene adottato limitatamente alle pensioni ferroviarie e degli istituti di previdenza nonché agli assegni vitalizi a carico dell'E.N.P.A.S. e dell'I.N.A.D.E.L.;

b) a decorrere dalla rata scadente nel mese di maggio 1980, il nuovo assegno viene adottato anche per le pensioni ordinarie e di guerra, dirette e di riversibilità;

c) a decorrere, dalle rate scadenti nei mesi di giugno e luglio 1980, il nuovo assegno viene adottato, rispettivamente, per gli assegni di medaglia e dell'ordine di Vittorio Veneto.

Art. 2.

Per il pagamento di somme arretrate e di rate fuori scadenza dovute ai titolari di pensione nonché per il versamento di ritenute extra-erariali gravanti sui trattamenti pensionistici, i centri meccanografici del tesoro di Roma e Bologna possono continuare ad usare, sino ad esaurimento delle scorte esistenti, l'assegno di conto corrente postale di serie speciale adottato con decreto interministeriale 3 giugno 1970, n. 376683.

Art. 3.

I pagamenti delle pensioni e assegni diretti e di riversibilità hanno inizio, presso qualsiasi ufficio pagatore, dal giorno 1 del mese di scadenza e sono scaglionati in relazione alla specie e all'ammontare mensile netto delle pensioni stesse, come dal seguente calendario:

Pensioni di riversibilità, ordinarie e di guerra:

dal giorno 1 pensioni fino a L. 50.000;
» 2 » » » 100.000;
» 3 » » » 200.000;
» 4 » » » 290.000;
» 5 » oltre » 290.000.

Pensioni dirette, ordinarie e di guerra:

dal giorno 9 pensioni dei grandi invalidi senza limiti di importo;

dal giorno 10 pensioni fino a L. 60.000;
» 11 » » » 90.000;
» 12 » » » 160.000;
» 16 » » » 360.000;
» 19 » » » 550.000;
» 20 » oltre » 550.000.

Pensioni ferroviarie e degli istituti di previdenza, dirette e di riversibilità:

dal giorno 21 pensioni fino a L. 250.000;
» 22 » » » 300.000;
» 24 » » » 360.000;
» 25 » » » 500.000;
» 26 » oltre » 500.000.

Art. 4.

I pagamenti vengono anticipati al giorno feriale precedente, nel caso in cui sia festivo quello stabilito dal calendario di cui all'art. 3. In ogni caso il pagamento non può avvenire nel mese precedente a quello di scadenza.

Art. 5.

I limiti d'importo di cui al precedente art. 3 sono raddoppiati per il pagamento della mensilità di dicembre di ogni anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(3541)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1980.

Assoggettamento della Redaelli-Sidas S.p.a. alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi della legge 3 aprile 1979, n. 95.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito in legge 3 aprile 1979, n. 95;

Vista la sentenza depositata in data 2 aprile 1980, con la quale il tribunale di Milano ha dichiarato lo stato di insolvenza della Redaelli-Sidas S.p.a., con sede legale in Milano, corso Monforte, 52, ai sensi e per gli effetti della legge 3 aprile 1979, n. 95, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, ed ha altresì dichiarato che la società stessa è soggetta alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dall'art. 1 del decreto-legge n. 26 citato;

Ritenuto che sussistano i requisiti e ricorrano i motivi di pubblico interesse perché sia disposta l'amministrazione straordinaria della Redaelli-Sidas S.p.a. e sia autorizzata la continuazione all'esercizio dell'impresa per anni due;

Decreta:

Art. 1.

La ditta Redaelli-Sidas S.p.a., con sede legale in Milano, corso Monforte, 52, è posta in amministrazione straordinaria secondo le norme del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, in legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' autorizzata per due anni la continuazione dello esercizio dell'impresa predetta, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del decreto-legge citato.

Art. 3.

E' nominato commissario il prof. Luigi Guatri, nato a Trezzo d'Adda il 19 settembre 1927.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera; il Sole 24 Ore; il Giornale.

Sarà altresì comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(3585)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1980.

Nomina del presidente del Banco di Napoli.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14;

Visto l'art. 8 dello statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, approvato con proprio decreto 11 marzo 1948 e da ultimo modificato con decreto 12 febbraio 1980;

Considerato che occorre procedere alla nomina del presidente del Banco di Napoli;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 31 gennaio 1980;

Acquisito, ai sensi della richiamata legge 24 gennaio 1978, n. 14, il parere delle commissioni permanenti competenti delle due Camere;

Decreta:

Il dott. Rinaldo Ossola è nominato presidente del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(3626)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 12/1980. Prezzo della carta per giornali quotidiani

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;
Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;
Vista la delibera del C.I.P.E. del 17 dicembre 1976;
Visto il provvedimento del C.I.P. n. 14/1979 dell'8 marzo 1979;
Considerato l'incremento dei costi accertato nel settore della carta per giornali quotidiani;
Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, sono fissati i seguenti prezzi massimi della carta per giornali quotidiani, avente le caratteristiche merceologiche di cui alla « nota complementare » al cap. 48 della vigente tariffa dei dazi doganali di importazione fatta sola eccezione per le linee d'acqua:

tipo standard da 48,8 gr/mq . . . L./kg 550
tipo rotooffset da 48,8 gr/mq . » 558

Per ogni gr/mq fino a gr/mq 54: riduzione di L./kg 1,60.
Per le grammature superiori vale il prezzo del 54 gr/mq.

E' ammessa una tolleranza di grammatura della merce consegnata del 3% in più o in meno.
I prezzi di cui sopra si intendono per merce resa franco stabilimento di produzione.

Roma, addì 9 aprile 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Presidente della giunta
BISAGLIA

(3673)

Provvedimento n. 13/1980. Proroga del regime di sorveglianza dei prezzi dell'olio combustibile denso

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;
Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;
Visti i provvedimenti C.I.P. numeri 4/1978 e 5/1978 che prevedevano l'assoggettamento dell'olio combustibile denso al regime di sorveglianza per il periodo di un anno a decorrere dall'8 aprile 1978;
Visto il provvedimento C.I.P. n. 16/1979 che prorogava detto regime di sorveglianza al 10 aprile 1980;
Visto il provvedimento C.I.P. n. 43/1979;
Considerata la necessità di armonizzare le procedure in atto sulla sorveglianza con il provvedimento C.I.P. n. 8/1980 che stabilisce i nuovi criteri per la determinazione dei prezzi massimi dei prodotti petroliferi;
Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera:

Il regime di sorveglianza previsto dal provvedimento C.I.P. n. 16/1979 è prorogato fino al 10 giugno 1980.

Roma, addì 9 aprile 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Presidente della giunta
BISAGLIA

(3674)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Bologna ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto della provincia di Bologna 9 febbraio 1980, n. A/141/1, il prof. Carlo Rizzoli, nella sua qualità di rettore dell'Università degli studi di Bologna, è stato autorizzato ad acquistare dall'Associazione nazionale produttori canapa, al prezzo di L. 1.000.000.000, il complesso immobiliare sito in Bologna, viale Carlo Berti Pichat e via Ranzani, da destinare a sede di facoltà e istituti universitari, come previsto dal piano di edilizia universitaria.

(3187)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società « Cooperativa S. Alessandro - Società cooperativa edilizia a r.l. », in Bergamo e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 15 marzo 1980, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società « Cooperativa S. Alessandro - Società cooperativa edilizia a r.l. », in Bergamo, costituita in data 15 ottobre 1973 per atto a rogito del notaio Giovanni Battista Anselmo ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di sei mesi, il rag. Angelo Bortoli.

(3175)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edile « La Cavese » a r.l., in Cava dei Tirreni

Con decreto ministeriale 14 marzo 1980 il dott. Amedeo Bifone è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edile a r.l. « La Cavese », in Cava dei Tirreni (Salerno), già posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto 7 giugno 1963, in sostituzione del dott. Enrico Rocco, dimissionario.

(3176)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Daniela », in Roma

Con decreto ministeriale 10 marzo 1980 i poteri conferiti al dott. Francesco Buffa, quale commissario governativo della società cooperativa edilizia « Daniela », in Roma, sono stati prorogati fino al 14 giugno 1980.

(3177)

Annullamento del decreto di scioglimento della società cooperativa « S. Lucia della Battaglia », in Verona

Con decreto ministeriale 3 marzo 1980 è annullato il decreto ministeriale 16 maggio 1978 — con il quale la società cooperativa sociale « S. Lucia della Battaglia », in Verona, era stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il rag. Salvatore Giannotta ne era stato nominato commissario liquidatore — per effetto di precedente sentenza dichiarativa di fallimento.

(3178)

Annullamento del decreto di messa in liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Operaia di consumo di San Vito di Leguzzano ».

Con decreto ministeriale 14 marzo 1980 è annullato il decreto ministeriale 1° marzo 1978 — con il quale la società cooperativa « Operaia di consumo di San Vito di Leguzzano », in San Vito di Leguzzano (Vicenza), era stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile ed il dott. Mario Beggiato ne era stato nominato commissario liquidatore — per effetto di precedente sentenza dichiarativa di fallimento.

(3179)

MINISTERO DEL TESORO

Nona estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1971/1981, di cui al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 ed al decreto ministeriale 15 dicembre 1970.

Si rende noto che il giorno 29 aprile 1980, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle trentanove serie non ancora ammortizzate, degli speciali certificati di credito 5,50% - 1971/1981, emessi per agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno, in base al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e al decreto ministeriale 15 dicembre 1970.

Il successivo giorno 30 aprile, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla nona estrazione di venti serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1980.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3522)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Silia » di Boario Terme, fino al 30 giugno 1980, in contenitori a base di cloruro di polivinile Dorlyl FC 33.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1980, n. 2037, la S.p.a. Boario S.A.B., in Roma, via F.Q. Visconti, 8, è stata autorizzata a mettere in vendita, fino al 30 giugno 1980, l'acqua minerale « Silia » di cui al decreto ministeriale 30 dicembre 1978, n. 1891, in contenitori a base di cloruro di polivinile Dorlyl FC 33, della capacità di 1500 ml.

(3128)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/3185 del 5 luglio 1928, con il quale il cognome vedovile della sig.ra Petronio Carla vedova de Covacich, nata a Pirano (Pola) il 20 aprile 1883, venne ridotto nella forma italiana di « de Covelli », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione ai figli Hamidio, Irdam, Elvio e Dinora de Covacich;

Vista la domanda di data 21 novembre 1974, corredata della prescritta documentazione, con la quale il nipote della predetta, sig. de Covelli Sergio, nato a Trieste il 29 maggio 1952, residente a Firenze, in via Toselli, 186, chiede la restituzione del proprio cognome dalla forma italiana in quella originaria di « de Covacich », posseduto dal padre Irdam prima della emanazione del nominato decreto;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Irdam, Sergio de Covelli, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « de Covacich ».

Uguale restituzione in pristino viene fatta per il cognome de Covelli assunto dalla moglie del predetto, Maria D'Ambrosio, nata a Cassano delle Murge (Bari) il 30 aprile 1954 e per quello della figlia Silvia de Covelli, nata a Firenze il 17 novembre 1974.

Il sindaco di Firenze è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 19 marzo 1980

p. *Il prefetto*: RAVALLI

(3026)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per esami, a sessantacinque posti di consigliere nelle segreterie universitarie

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 6 marzo 1978, n. 102;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1980, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 86, con il quale questa amministrazione è stata autorizzata a bandire sessantacinque posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie;

Valutate le esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a sessantacinque posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie, disponibili nelle sedi sottoindicate:

Sede	posti
Bologna	posti 6
Cagliari	» 2
Firenze	» 5
Genova	» 4
Milano	» 15
Padova	» 5
Parma	» 1
Pavia	» 1
Pisa	» 4
Roma	» 3
Siena	» 1
Torino	» 10
Trieste	» 4
Udine	» 2
Venezia	» 2

Art. 2.

Riserve

Undici dei sessantacinque posti messi a concorso sono riservati agli impiegati delle carriere di concetto (amministrative e tecniche) dei ruoli del personale non docente dell'amministrazione universitaria che:

1) rivestono la qualifica di segretario capo, tecnico coadiutore capo o qualifiche equiparate;

2) rivestono la qualifica di segretario principale o equiparata con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica stessa, ovvero, se appartenenti a carriera di concetto priva di tale qualifica, hanno conseguito la quarta classe di stipendio (parametro 260) con almeno cinque anni di effettivo servizio in detta classe di stipendio.

Si prescinde dall'anzianità di cinque anni nella qualifica o nella quarta classe di stipendio nei confronti di coloro i quali sono in possesso di una delle lauree indicate nel successivo art. 3.

Art. 3.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso, salvo quanto previsto dal precedente art. 2, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana;

b) età non superiore a 35 anni, salvo le eccezioni consentite dalle vigenti disposizioni relative all'elevazione di tale limite;

c) buona condotta morale e civile;

d) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

e) aver conseguito uno dei seguenti titoli di studio: laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze coloniali, in lettere, in filosofia, in materie letterarie, in pedagogia, in economia e commercio, in scienze economiche marittime, o altro titolo ad esse riconosciuto equipollente;

f) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

g) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà la esclusione dal concorso e, comunque, dall'accesso alla carriera.

Si prescinde dal limite di età nei confronti dei dipendenti statali di ruolo e del personale comunque in servizio presso le università e gli istituti di istruzione universitaria e osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale in conformità allo schema esemplificativo di cui all'allegato 1, dovrà essere indirizzata e fatta pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Divisione III - Ufficio concorsi personale non docente - Viale Trastevere - 00153 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno considerate prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 5.

Domanda di partecipazione al concorso

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il titolo di studio posseduto;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate ed i precedenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, con la indicazione, relativamente ai servizi già conclusi, delle cause di risoluzione degli stessi;

h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) l'eventuale appartenenza ad una delle categorie previste dalle vigenti disposizioni che danno diritto all'elevamento del limite massimo di età previsto per l'ammissione al concorso;

m) la propria attuale residenza e l'indirizzo, con il relativo numero di codice di avviamento postale, al quale si desidera che vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per gli aspiranti che sono dipendenti statali o prestano servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente, del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse, se non sanabile, determinerà la invalidità della domanda stessa con la esclusione dell'aspirante dal concorso.

Gli impiegati delle carriere di concetto (amministrative e tecniche) dei ruoli del personale non docente dell'istruzione universitaria che concorrono per i posti riservati indicati nel precedente art. 2 e sono in possesso dei requisiti ivi richiesti, devono indicare nella domanda in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato 2:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) sede di servizio e ruolo di appartenenza;

d) la qualifica rivestita e l'effettivo servizio maturato nella qualifica stessa, ovvero — per gli aspiranti appartenenti a carriere di concetto prive della qualifica equiparata a quella di segretario principale — la classe di stipendio attribuita e l'anzianità maturata in detta classe;

e) il titolo di studio posseduto;

f) il proprio domicilio.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere seguita dal visto del capo dell'ufficio presso il quale l'aspirante stesso presta servizio.

In luogo del predetto visto, la firma dell'aspirante potrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 6.

Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso

La commissione esaminatrice sarà nominata e composta ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. Per le modalità di espletamento del concorso saranno osservate le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 7.

Prove di esame e votazione

Gli esami avranno luogo nella sede e nei giorni che verranno comunicati mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale *del 5 luglio 1980.*

Essi consisteranno in due prove scritte ed un colloquio.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto amministrativo e costituzionale.

Il colloquio verterà, oltre che sulle materie delle prove scritte, sulla contabilità generale dello Stato e sull'ordinamento e servizi dell'università.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi nei locali, nei giorni e nella ora indicati nell'avviso suddetto. I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti.

Saranno ammessi al colloquio solo i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima della data di svolgimento della prova stessa.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà riportato una votazione di almeno sei decimi.

Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento del colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto riportato da ciascuno di essi e, nello stesso giorno, curerà l'affissione di tale elenco.

La votazione complessiva sarà determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto nel colloquio.

Art. 8.

Riserva di posti e preferenze a parità di merito

I concorrenti che avranno superato il colloquio e che hanno ed intendono far valere i titoli di precedenza nella nomina o di preferenza a parità di merito, in quanto appartengono ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, numero 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti a presentare o a far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione gene-

rale per l'istruzione universitaria - Divisione III - Ufficio concorsi personale non docente - Viale Trastevere - 00153 Roma, entro il termine di dieci giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto il colloquio. I candidati che intendano usufruire della riserva di cui all'art. 2 del presente bando sono tenuti ad inviare, entro il termine suddetto, copia dello stato matricolare in carta legale.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 9.
Approvazione della graduatoria
Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata, con decreto ministeriale, la graduatoria generale dei candidati che avranno superato le prove del concorso e, sulla base dell'ordine di tale graduatoria, saranno dichiarati i vincitori del concorso stesso.

La graduatoria dei vincitori sarà comunque approvata, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, accertamento da eseguirsi ai sensi del successivo articolo 10 per ogni concorrente che sarà dichiarato vincitore.

Il decreto ministeriale di approvazione della graduatoria generale, di quella dei vincitori del concorso e di quella dei candidati dichiarati idonei sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.
Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno di ciò apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi saranno, con la stessa comunicazione, invitati a presentare o far pervenire a questo Ministero - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Divisione III - Ufficio concorsi personale non docente - Viale Trastevere - 00153 Roma, entro il termine di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti, tutti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) diploma originale del titolo di studio o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, gli aspiranti sono tenuti a presentare, in carta legale, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, anche ai fini del presente decreto, coloro i quali abbiano ottenuto il riconoscimento di tale equiparazione a norma di legge;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato goda dei diritti politici e ché non sia incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni di legge impediscano il godimento dei diritti predetti;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente;

6) certificato rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente bando di concorso; nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge n. 837/1956. L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciata dalla competente autorità militare. Per i candidati che non hanno prestato servizio militare il certificato di esito di leva. Coloro che non sono stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) non debbono essere stati rilasciati in data anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Gli impiegati di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2) e 6), ma dovranno esibire copia dello stato matricolare in carta legale con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

Art. 11.
Nomina

I vincitori del concorso e coloro i quali subentreranno ai vincitori rinunciatari, decaduti o dimissionari saranno nominati, secondo l'ordine di graduatoria nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie, con la qualifica di consigliere in prova (parametro 190), previo accertamento del possesso di tutti i requisiti prescritti, ed assegnati alla sede spettante in relazione al posto occupato in graduatoria ed alle richieste avanzate.

I nominati non potranno ottenere il trasferimento in altra sede nei primi cinque anni di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 marzo 1980

Il Ministro: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1980
Registro n. 29 *Istruzione, foglio n.* 5

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere in carta legale)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione III - Ufficio concorsi personale non docente - Viale Trastevere - 00153 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . via . . . . c.a.p. . . . . . (1), chiede di partecipare al concorso pubblico, per esami, a sessantacinque posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva delle segreterie universitarie.

A tal fine lo scrivente dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (2);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito in data . . . . . . presso l'Università di . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella posizione di . . . .;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

g) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla elevazione del limite di età per l'ammissione al concorso . . . .;

h) di eleggere ai fini del presente concorso preciso recapito al seguente indirizzo . . . .

Data, ...

Firma . . . .
(Autenticazione della firma)

---

(1) Nel caso siano avvenuti cambi di residenza da meno di un anno indicare la o le precedenti residenze.

(2) Nel caso contrario va fatta menzione specifica delle eventuali condanne penali riportate.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda di partecipazione al concorso degli aspiranti che concorrono per i posti riservati di cui all'art. 2.

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione III - Ufficio concorsi personale non docente - Viale Trastevere - 00153 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, per la nomina a sessantacinque posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva delle segreterie universitarie.

A tal fine dichiara:

a) di essere in servizio presso . . . . e di appartenere al seguente ruolo . . . . .,

b) di rivestire la qualifica di . . . . nella quale ha maturato l'effettivo servizio di anni . . mesi . . e giorni . . ovvero di aver maturato nella IV classe di stipendio (parametro 260), l'effettivo servizio di anni . ., mesi . . e giorni . .;

c) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . .

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere residente nel comune di . . . (provincia di . . .) e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo . . . . . c.a.p. . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, ...

Firma . . .
(Autenticazione della firma)

(3395)

Concorso pubblico, per esami, a cinquantadue posti di vice direttore di ragioneria nelle segreterie universitarie

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 6 marzo 1978, n. 102;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1980, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 86, con il quale questa amministrazione è stata autorizzata a bandire cinquantadue posti di vice direttore di ragioneria in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie;

Valutate le esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.
Numero dei posti

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a cinquantadue posti di vice direttore di ragioneria in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie, disponibili nelle sedi sottoindicate:

Ancona	posti	2
Bologna	»	7
Catania	»	2
Firenze	»	5
Messina	»	3
Milano	»	9
Napoli	»	4
Padova	»	5
Palermo	»	3
Perugia	»	2
Pisa	»	2
Torino	»	4
Trieste	»	1
Udine	»	1
Venezia	»	2

Art. 2.
Riserva

Nove dei cinquantadue posti messi a concorso sono riservati agli impiegati delle carriere di concetto (amministrative e tecniche) dei ruoli del personale non docente dell'amministrazione universitaria che:

1) rivestono la qualifica di segretario capo, tecnico coadiutore capo o qualifiche equiparate;

2) rivestono la qualifica di segretario principale o equiparata con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica stessa, ovvero, se appartenenti a carriera di concetto priva di tale qualifica, hanno conseguito la quarta classe di stipendio (parametro 260) con almeno cinque anni di effettivo servizio in detta classe di stipendio.

Si prescinde dall'anzianità di cinque anni nella qualifica o nella quarta classe di stipendio nei confronti di coloro i quali sono in possesso di una delle lauree indicate nel successivo art. 3.

Art. 3.
Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso, salvo quanto previsto dal precedente art. 2, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana;

b) età non superiore a 35 anni, salvo le eccezioni consentite dalle vigenti disposizioni relative all'elevazione di tale limite;

c) buona condotta morale e civile;

d) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

e) aver conseguito uno dei seguenti titoli di studio: laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o in scienze economiche e bancarie o in scienze bancarie e assicurative ovvero in scienze economiche;

f) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

g) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e non essere stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà la esclusione dal concorso e, comunque, dall'accesso alla carriera.

Si prescinde dal limite di età nei confronti dei dipendenti statali di ruolo e del personale comunque in servizio presso le università e gli istituti di istruzione universitaria e osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.
Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale in conformità allo schema esemplificativo di cui all'allegato 1, dovrà essere indirizzata e fatta pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Divisione III - Ufficio concorsi personale non docente - Viale Trastevere - 00153 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno considerate prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 5.
Domanda di partecipazione al concorso

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il titolo di studio posseduto;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate ed i precedenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni, con la indicazione, relativamente ai servizi già conclusi, delle cause di risoluzione degli stessi;

h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) l'eventuale appartenenza ad una delle categorie previste dalle vigenti disposizioni che danno diritto all'elevamento del limite massimo di età previsto per l'ammissione al concorso;

m) la propria attuale residenza e l'indirizzo, con il relativo numero di codice di avviamento postale, al quale si desidera che vengano effettuate le eventuali comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per gli aspiranti che sono dipendenti statali o prestano servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente, del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse, se non sanabile, determinerà la invalidità della domanda stessa con l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

Gli impiegati delle carriere di concetto (amministrative e tecniche) dei ruoli del personale non docente dell'istruzione universitaria che concorrono per il posto riservato indicato nel precedente art. 2, lettera a), e sono in possesso dei requisiti ivi richiesti, devono indicare nella domanda in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato 2:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) sede di servizio e ruolo di appartenenza;

d) la qualifica rivestita e l'effettivo servizio maturato nella qualifica stessa, ovvero — per gli aspiranti appartenenti a carriere di concetto prive della qualifica equiparata a quella di segretario principale — la classe di stipendio attribuita e l'anzianità maturata in detta classe;

e) il titolo di studio posseduto;

f) il proprio domicilio.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere seguita dal visto del capo dell'ufficio presso il quale l'aspirante stesso presta servizio.

In luogo del predetto visto, la firma dell'aspirante potrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 6.

Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso

La commissione esaminatrice sarà nominata e composta ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. Per le modalità di espletamento del concorso saranno osservate le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 7.

Prove di esame e votazione

Gli esami avranno luogo nella sede e nei giorni che verranno comunicati mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale *del 5 luglio* 1980.

Essi consisteranno in due prove scritte ed un colloquio. Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie: 1) diritto amministrativo o costituzionale; 2) ragioneria generale ed amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

Il colloquio verterà, oltre che sulle materie delle prove scritte, sul diritto privato (civile e commerciale), elementi di economia politica e di scienza delle finanze, servizi ed ordinamento dell'università.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi nei locali, nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso suddetto. I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti.

Saranno ammessi al colloquio solo i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima della data di svolgimento della prova stessa.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà riportato una votazione di almeno sei decimi.

Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento del colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto riportato da ciascuno di essi e, nello stesso giorno, curerà l'affissione di tale elenco.

La votazione complessiva sarà determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto nel colloquio.

Art. 8.

Riserva di posti e preferenze a parità di merito

I concorrenti che avranno superato il colloquio e che hanno ed intendono far valere i titoli di precedenza nella nomina o di preferenza a parità di merito, in quanto appartengono ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della leg- 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti a presentare o a far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Divisione III - Ufficio concorsi personale non docente - Viale Trastevere - 00153 Roma, entro il termine di dieci giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto il colloquio. I candidati che intendano usufruire della riserva di cui all'art. 2 del presente bando sono tenuti ad inviare, entro il termine suddetto, copia dello stato matricolare in carta legale.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 9.

Approvazione della graduatoria
Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata, con decreto ministeriale, la graduatoria generale dei candidati che avranno superato le prove del concorso e, sulla base dell'ordine di tale graduatoria, saranno dichiarati i vincitori del concorso stesso.

La graduatoria dei vincitori sarà comunque approvata, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, accertamento da eseguirsi ai sensi del successivo art. 10 per ogni concorrente che sarà dichiarato vincitore.

Il decreto ministeriale di approvazione della graduatoria generale, di quella dei vincitori del concorso e di quella dei candidati dichiarati idonei sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno di ciò apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi saranno, con la stessa comunicazione, invitati a presentare o far pervenire a questo Ministero - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Divi-

sione III - Ufficio concorsi personale non docente - Viale Trastevere - 00153 Roma, entro il termine di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti, tutti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) diploma originale del titolo di studio o copia autenticata, purchè in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, gli aspiranti sono tenuti a presentare, in carta legale, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, anche ai fini del presente decreto, coloro i quali abbiano ottenuto il riconoscimento di tale equiparazione a norma di legge;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato goda dei diritti politici e che non sia incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni di legge impediscano il godimento dei diritti predetti;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente;

6) certificato rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente bando di concorso; nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge n. 837/1956. L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciata dalla competente autorità militare. Per i candidati che non hanno prestato servizio militare il certificato di esito di leva. Coloro che non sono stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) non debbono essere stati rilasciati in data anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Gli impiegati di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2) e 6), ma dovranno esibire copia dello stato matricolare in carta legale con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

Art. 11.

Nomina

I vincitori del concorso e coloro i quali subentreranno ai vincitori rinunciatari, decaduti o dimissionari saranno nominati, secondo l'ordine di graduatoria nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie, con la qualifica di vice direttore di ragioneria in prova (parametro 190), previo accertamento del possesso di tutti i requisiti, ed assegnati alla sede spettante in relazione al posto occupato in graduatoria ed alle richieste avanzate.

I nominati non potranno ottenere il trasferimento in altra sede nei primi cinque anni di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 marzo 1980

Il Ministro: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1980
Registro n. 29 Istruzione, foglio n. 4

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere in carta legale)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione III - Ufficio concorsi personale non docente - Viale Trastevere - 00153 ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (provincia di . . . . .)
il . . . . via . . . .
c.a.p. . . . . . (1), chiede di partecipare al concorso pubblico, per esami, a cinquantadue posti di vice direttore di ragioneria in prova nel ruolo della carriera direttiva delle segreterie universitarie.

A tal fine lo scrivente dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (2);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguita in data . . . . . presso l'Università di . . . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, di trovarsi nella posizione di . . . .;

f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

g) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla elevazione del limite di età per l'ammissione al concorso . . . .;

h) di eleggere ai fini del presente concorso preciso recapito al seguente indirizzo . . . .

Data, ...

Firma . . . .
(Autenticazione della firma)

---

(1) Nel caso siano avvenuti cambi di residenza da meno di un anno indicare la o le precedenti residenze.

(2) Nel caso contrario va fatta menzione specifica delle eventuali condanne penali riportate.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda di partecipazione al concorso degli aspiranti che concorrono per il posto riservato di cui all'art. 2.

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione III - Ufficio concorsi personale non docente - Viale Trastevere - 00153 ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (provincia di . . . . .)
il . . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, per la nomina a cinquantadue posti di vice direttore di ragioneria in prova nel ruolo della carriera direttiva delle segreterie universitarie.

A tal fine dichiara:

a) di essere in servizio presso . . . . e di appartenere al seguente ruolo . . . .;

b) di rivestire la qualifica di . . . . nella quale ha maturato l'effettivo servizio di anni . . . . mesi . . . e giorni . . . ovvero di aver maturato nella IV classe di stipendio (parametro 260) l'effettivo servizio di anni . . . ., mesi . . . . e giorni . . .;

c) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . .

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere residente nel comune di . . (provincia di . . .) e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo . . . . . ., c.a.p. . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, ...

Firma . . . . .

(Autenticazione della firma)

(3396)

OSPEDALI RIUNITI DI PARMA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di neuroradiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di neuroradiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Parma.

(1256/S)

STABILIMENTI RIUNITI DELLA VERSILIA SUD DI VIAREGGIO E CAMAIORE

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Viareggio (Lucca).

(1257/S)

OSPEDALI DELLA BASSA VAL D'ELSA DI CASTELFRANCO DI SOTTO

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castelfranco di Sotto (Pisa).

(1258/S)

CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA DI S. GIOVANNI ROTONDO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto di ostetricia e ginecologia;

due posti di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al regolamento interno, ed in quanto compatibili, le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme precisate nel bando di concorso.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Giovanni Rotondo (Foggia).

(1254/S)

OSPEDALE DELLA MARSICA «SS. FILIPPO E NICOLA» DI AVEZZANO

Concorso ad un posto di aiuto oculista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Avezzano (L'Aquila).

(1235/S)

OSPEDALE DI RIETI

Concorso a tre posti di assistente della divisione di cardiologia con annessa attività coronarica e terapia intensiva.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente della divisione di cardiologia con annessa attività coronarica e terapia intensiva.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Rieti.

(1248/S)

OSPEDALE DI VITTORIO VENETO

Concorso ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Vittorio Veneto (Treviso).

(1249/S)

OSPEDALI « CIVILE, M. PATERNO' AREZZO E G. B. ODIERNA » DI RAGUSA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina generale addetto alla sezione autonoma di malattie infettive dell'adulto;

un posto di assistente di pediatria addetto alla sezione autonoma di malattie infettive del bambino.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Ragusa.

(1239/S)

OSPEDALE « S. ANNA » DI CASTELNOVO NE' MONTI

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Castelnovo ne' Monti (Reggio Emilia).

(1246/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO « F. TRABATTONI - G. RONZONI » DI SEREGNO

Concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Seregno (Milano).

(1234/S)

OSPEDALE « S. MARIA DEGLI UNGHERESI » DI POLISTENA

Concorso a due posti di assistente chirurgo

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Polistena (Reggio Calabria).

(1250/S)

OSPEDALE « FERRO-BRANCIFORTI-CAPRA » DI LEONFORTE

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Leonforte (Enna).

(1247/S)

OSPEDALI RIUNITI « S. GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA » DI SALERNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di neurochirurgia;

un posto di aiuto del primo servizio di radiologia;

un posto di aiuto del primo servizio di laboratorio di analisi;

un posto di assistente della seconda divisione di malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione affari generali e personale - ufficio concorsi dell'ente in Salerno.

(1236/S)

OSPEDALE « GARIBALDI » DI CATANIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della seconda divisione di medicina generale (a tempo pieno);

due posti di assistente di chirurgia vascolare (di cui uno a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Catania.

(1242/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto odontostomatologo;

due posti di assistente di neurologia (ora tre di cui due a tempo pieno e uno a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Catania.

(1243/S)

OSPEDALE CIVILE DI MONTEBELLUNA

Concorso ad un posto di aiuto anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Montebelluna (Treviso).

(1244/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della seconda medicina.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della seconda medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Montebelluna (Treviso).

(1245/S)

OSPEDALE CIVILE « S. CROCE » DI CUNEO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di oculistica;

un posto di assistente del servizio di medicina nucleare;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cuneo.

(1240/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di dermatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di dermatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cuneo.

(1241/S)

OSPEDALE « SS. CARLO E DONNINO » DI PERGOLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pergola (Pesaro).

(1252/S)

OSPEDALE « S. FRANCESCO DI PAOLA » DI PESCOPAGANO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pescopagano (Potenza).

(1251/S)

OSPEDALE CIVILE DI STIGLIANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di radiologia e fisioterapi

un posto di aiuto dirigente del laboratorio di analisi chimico-cliniche;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Stigliano (Matera).

(1255/S)

OSPEDALE CIVILE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente del servizio di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12, quale risulta modificata dalla legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza).

(1253/S)

OSPEDALI DI VIMERCATE E ORNAGO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami a:

un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi;

un posto di assistente della prima divisione di medicina generale;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vimercate (Milano).

(1238/S)

OSPEDALI DI ROMANO DI LOMBARDIA E MARTINENGO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Romano di Lombardia (Bergamo).

(1273/S)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100801000)